

REGOLAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA Maggio 2017

Articolo 1 (Oggetto)

- 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le modalità con le quali gli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti di Firenze (di seguito denominata "Accademia") contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, artistici, culturali e amministrativi sostenuti dall'Accademia.
- 2. Gli studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo livello dell'Accademia sono tenuti a versare all'Accademia il contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 2 nei termini stabiliti dall'articolo 6. Sono altresì tenuti a versare allo Stato le tasse erariali e alla Regione Toscana la tassa regionale per il diritto allo studio, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2.
- 3. Coloro che devono sostenere gli esami di ammissione ai corsi di diploma dell'Accademia sono tenuti a versare i contributi stabiliti dall'articolo 7, comma 1.
- 4. Gli studenti iscritti ad altri corsi dell'Accademia (Scuola libera del nudo, studenti erasmus, studenti su convenzione, corsi singoli) sono tenuti a versare i contributi stabiliti dagli articoli 8 e 9.
- 5. Le norme del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2017/2018, salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 13, e sostituiscono integralmente quelle dei regolamenti precedenti.

Articolo 2 (Importi)

- 1. Il contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti dei corsi di diploma di primo e di secondo livello è pari a euro 1.800,00 (milleottocento), fatte salve le condizioni di riduzione ed esenzione parziale o totale di cui agli articoli 3, 4 e 5. Nessun altro contributo è dovuto salvo quelli stabiliti dal Consiglio di amministrazione per servizi prestati su richiesta individuale dello studente in relazione a specifiche prestazioni amministrative.
- 2. Tutti gli studenti sono comunque tenuti a pagare le tasse erariali e la tassa regionale per il diritto allo studio, attualmente così quantificate:
- € 140,00 per la tassa regionale per il diritto allo studio, non dovuta nei casi previsti dall'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 449, e, in particolare, da parte degli studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie per le borse del diritto allo studio;
- € 102,93 come tassa erariale per l'immatricolazione al primo anno del corso di diploma di primo o di secondo livello, oppure € 72,67 come tassa erariale per l'iscrizione agli anni successivi;



- € 90,84 come tassa erariale per il diploma, da pagare al momento della presentazione della richiesta di tesi.
- 3. Deve inoltre essere apposta la marca da bollo da 16 euro sulle domande di immatricolazione diretta, ovvero di partecipazione agli esami di ammissione ai corsi di diploma di primo o di secondo livello. La marca da bollo è inoltre richiesta per l'emissione di tutte le certificazioni non destinate ad uffici della pubblica amministrazione.
- 3. Per gli studenti non esenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato domanda di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il contributo onnicomprensivo annuale è determinato come segue:

ISEE – INDICATORE IN EURO	STUDENTI IN CORSO o I ANNO FUORI CORSO	STUDENTI DAL II ANNO FUORI CORSO IN POI
Minore di 14.000	0	200
14.001 - 16.000	70	270
16.001 - 18.000	210	410
18.001 - 20.000	350	550
20.001 - 22.000	490	690
22.001 - 24.000	630	830
24.001 – 26.000	770	970
26.001 - 28.000	910	1.110
28.001 - 30.000	1.050	1.250
30.001 – 35.000	1.300	1.500
35.001 – 40.000	1.550	1.750
Maggiore di 40.001	1.800	1.800

4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del D.Lgs. 68/2012, gli studenti che non si sono iscritti per uno o più anni accademici, che non hanno chiesto e ottenuto l'interruzione dagli studi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e che intendono riprendere gli studi ricongiungendo la carriera pregressa, devono versare, oltre al contributo annuale onnicomprensivo di spettanza, anche un diritto fisso pari a 500 euro per ogni anno di mancata iscrizione fino a un massimo di 1.000 euro, o, se minore, l'importo totale dei contributi non versati negli anni di mancata iscrizione, maggiorato di 200 euro per ogni anno di mancata iscrizione, previa presentazione delle attestazioni reddituali e patrimoniali che consentono l'eventuale riduzione dei contributi.

Articolo 3 (Riduzioni ed esenzioni destinate alla generalità degli studenti)

- 1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e sulla base delle relative modalità, il contributo onnicomprensivo annuale non è dovuto:
- a) dagli studenti vincitori o idonei alla borsa di studio inclusi nelle relative graduatorie fornite dall'Azienda Regionale Toscana per il Diritto allo Studio, previa presentazione, contestualmente alla



domanda di immatricolazione o iscrizione, dell'ISEE o di copia della documentazione reddituale e patrimoniale alternativa consegnata all'Azienda Regionale, secondo quanto previsto dal bando e dai regolamenti dell'Azienda e comunque nel rispetto delle norme di cui all'articolo 5, commi 4 e 5;

- b) dagli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con invalidità superiore al 66% adeguatamente certificati, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) dagli studenti costretti a interrompere gli studi per almeno i due terzi di un anno accademico a causa di infermità gravi e prolungate adeguatamente certificate;
- d) dagli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
- e) dagli studenti che hanno chiesto e ottenuto l'interruzione degli studi, per uno o più anni accademici, dietro presentazione di richiesta scritta tramite l'apposito modulo, sulla base di una motivata e documentata istanza da presentarsi secondo le modalità previste dal Regolamento didattico dell'Accademia.
- 2. Agli studenti che sono iscritti al primo anno oltre la durata normale del corso di diploma (1° anno fuori corso), che presentano la richiesta di tesi entro i termini stabiliti e che conseguono il diploma entro la prima sessione estiva utile, il contributo onnicomprensivo annuale è ridotto del 50%, con eventuale rimborso nel caso di contributo già versato. In caso di mancato conseguimento del diploma la seconda metà del contributo dovrà essere versata entro il 31 luglio.

Articolo 4 (Riduzioni destinate agli studenti italiani)

- 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, la riduzione del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 2, comma 3, spetta agli studenti italiani residenti in Italia che presentano, contestualmente alla domanda di immatricolazione o iscrizione e comunque entro i termini di cui all'articolo 6, l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare, specificamente calcolato per le prestazioni del diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'ISEE deve essere richiesto con congruo anticipo all'INPS tramite i centri autorizzati.
- 2. In caso di mancata presentazione dell'ISEE entro i termini stabiliti, lo studente dovrà versare l'intero importo del contributo onnicomprensivo annuale. Non saranno accettati gli ISEE presentati in ritardo.
- 3. Sono equiparati agli studenti italiani residenti in Italia gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risieda regolarmente in Italia e non possegga redditi o patrimoni all'estero.
- 4. Agli studenti italiani residenti all'estero si applica la medesima normativa degli studenti stranieri di cui all'articolo 5.

Articolo 5 (Riduzioni destinate agli studenti stranieri)

1. Nelle more che sia attuata la procedura di cui all'articolo 8, comma 5, del DPCM 159/2013 riguardante l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, la normativa di cui al presente articolo si applica agli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risieda in Italia, ovvero risieda in Italia ma possegga redditi o patrimoni all'estero, nonché agli studenti italiani residenti



all'estero.

- 2. L'attestazione della situazione economica familiare di tali studenti è effettuata, ai sensi dell'articolo 1, comma 261, della legge 232/2016, calcolando come indicatore la somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare e del 20 per cento del valore del patrimonio immobiliare in fabbricati e mobiliare posseduto, detratto il canone annuo di locazione eventualmente pagato per l'abitazione principale del nucleo familiare.
- 3. Il nucleo familiare dello studente, sulla base di quello convenzionale definito dagli articoli 3 e 8 del DPCM 159/2013, comprende, oltre allo studente, i genitori, anche se non conviventi, e i fratelli di età inferiore a 18 anni.
- 4. Se lo studente è cittadino dell'Unione Europea, i redditi e il patrimonio del nucleo familiare devono essere certificati dallo studente mediante una dichiarazione sostitutiva in lingua italiana che indichi il totale dei redditi lordi percepiti nell'ultimo anno solare precedente quello di immatricolazione o iscrizione da ciascuno dei componenti del nucleo familiare convenzionale, nonché il valore in euro dei fabbricati e dei patrimoni mobiliari posseduti alla data del 31 dicembre dello stesso anno solare. Qualora non sia possibile indicare il valore in euro dei fabbricati, ne dovrà essere indicata la superficie in metri quadri; in questo caso il valore del fabbricato sarà ottenuto sulla base di 1.300 euro per metro quadro. Nella medesima dichiarazione lo studente può altresì dichiarare eventuali canoni di locazione pagati per l'abitazione principale del nucleo familiare.
- 5. Se lo studente non è cittadino dell'Unione Europea, i redditi e il patrimonio del nucleo familiare devono essere certificati dallo studente mediante apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese dove i redditi sono stati prodotti e i patrimoni posseduti, legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti, con traduzione in lingua italiana attestata dalle medesime autorità diplomatiche. La documentazione può comprendere, alle medesime condizioni, anche gli eventuali canoni di locazione pagati per l'abitazione principale del nucleo familiare. Tutti i valori indicati nella documentazione devono essere in valuta locale e saranno tradotti in euro a cura della segreteria utilizzando il tasso ufficiale di cambio alla data del primo settembre antecedente all'inizio dell'anno accademico di riferimento come rilevato in https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/archivio-cambi/index.html.
- 6. Qualsiasi difformità della documentazione presentata dallo studente, rispetto a quanto indicato nei commi 4 e 5, rende nulla la richiesta di riduzione del contributo annuale, che quindi deve essere versato nella misura intera.
- 7. Agli studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 689 del 16 settembre 2015, il contributo onnicomprensivo annuale è ridotto forfetariamente a 500 euro, fatta salva la possibilità di presentare la documentazione di cui al comma 5. I Paesi interessati sono attualmente: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra



Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Articolo 6 (Rate, scadenze e sanzioni)

- 1. Il contributo onnicomprensivo annuale deve essere pagato in un'unica soluzione se inferiore o eguale a 300 euro, oppure suddiviso in due rate di uguale importo se di importo superiore.
- 2. Per le immatricolazioni al primo anno che non richiedono il superamento dell'esame di ammissione la scadenza per pagare il contributo totale, o la prima rata, è il 31 agosto. Per le immatricolazioni al primo anno a seguito del superamento dell'esame di ammissione, la scadenza per pagare il contributo totale, o la prima rata, è il settimo giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi. Nel caso di studenti stranieri, quando l'indicatore e, di conseguenza, l'importo da pagare deve essere calcolato dall'amministrazione dell'Accademia, la scadenza per effettuare il pagamento è il decimo giorno successivo alla comunicazione dell'importo all'indirizzo elettronico fornito dallo studente.
- 3. Per le iscrizioni agli anni successivi al primo e per i trasferimenti da altre accademie che non richiedono l'esame di ammissione, la scadenza per pagare il contributo totale, o la prima rata, è il 30 settembre. Per i trasferimenti per cui è previsto il superamento di un esame di ammissione, la scadenza per pagare il contributo totale, o la prima rata, è il settimo giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi.
- 4. La scadenza per pagare la seconda rata è il 30 aprile.
- 5. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 9 del D. Lgs. 68/2012, gli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conferimento delle borse regionali per il diritto allo studio universitario possono ritardare il pagamento della prima rata sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive da parte dell'Azienda regionale DSU Toscana, previa consegna alla Segreteria studenti, contestualmente alla domanda di iscrizione, dell'attestazione della presentazione della domanda di borsa di studio rilasciata dall'Azienda.
- 6. Gli studenti che non risultassero né vincitori né idonei alla borsa di studio sono tenuti al pagamento della prima rata entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive. Il contributo sarà calcolato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, o dall'articolo 3, comma 2, o dall'articolo 5, comma 7, a condizione che lo studente avesse fornito a suo tempo copia dell'ISEE, o della documentazione reddituale e patrimoniale alternativa, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera a). In mancanza di ISEE o della documentazione alternativa, il contributo annuale dovuto sarà pari a 1.800 euro.
- 7. Gli studenti che entro il 30 settembre avessero presentato richiesta di sostenere l'esame di diploma nella sessione invernale possono, in caso di mancato conseguimento del diploma, ritardare l'iscrizione all'anno accademico successivo e il pagamento del contributo totale, o della prima rata, fino al 31 marzo, senza applicazione di sanzioni. Rimane invariata la scadenza per il pagamento della seconda rata di cui al comma 4.



- 8. Gli studenti che, previa presentazione di richiesta scritta entro il 30 aprile, tramite l'apposito modulo, rinunciano agli studi o ne effettuano un'interruzione non sono tenuti al pagamento della seconda rata dell'anno accademico corrente o saranno rimborsati dell'importo della seconda rata se fosse stato già pagato. Coloro che rinunciano agli studi dopo il 30 aprile saranno tenuti al pagamento dell'intero importo del contributo onnicomprensivo annuale.
- 9. In caso di ritardato pagamento di una delle rate, lo studente è tenuto a versare una sanzione aggiuntiva pari al 5% della somma dovuta, se il pagamento avviene entro un mese dalla scadenza, e pari al 10% se il pagamento avviene nei successivi due mesi. Decorsi tre mesi dalla data di scadenza, lo studente è tenuto a pagare una sanzione fissa di 500 euro. Fino al pagamento lo studente è sospeso da ogni atto di carriera e gli atti eventualmente svolti sono nulli.
- 10. Gli studenti, che, pur essendo regolarmente iscritti, non sono in regola con i pagamenti degli anni accademici precedenti, a causa di documentazioni mancanti o carenti, sono tenuti a regolarizzare al più presto la loro posizione completando, ove possibile, la documentazione ovvero, in alternativa, pagando gli importi a debito. Per i mancati pagamenti relativi a ciascun anno accademico pregresso, la regolarizzazione potrà avvenire esclusivamente pagando il dovuto, comprese le sanzioni di cui al comma 9, sulla base dei conteggi effettuati dalla Segreteria studenti. Lo studente interessato può comunque presentare un'istanza al Presidente dell'Accademia affinché i conteggi siano rimodulati sulla base di valide e documentate motivazioni. Il Presidente decide nel merito, ferma restando la possibilità per lo studente di presentare un ricorso per via giurisdizionale.

Articolo 7 (Esami di ammissione e di diploma)

- 1. Per sostenere gli esami di ammissione all'Accademia lo studente è tenuto a versare una tassa erariale di esame pari a 15,13 euro e un contributo di 100 euro per spese amministrative. Il contributo per gli esami di ammissione ai corsi di diploma di secondo livello non è dovuto da parte di chi ha conseguito il diploma di primo livello presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze. Il contributo per spese amministrative non è rimborsabile nel caso in cui il candidato rinuncia a sostenere l'esame di ammissione.
- 2. Per essere ammessi all'esame finale di diploma è obbligatorio essere in regola con tutti i pagamenti dovuti.

Articolo 8 (Scuola libera del nudo)

- 1. Gli iscritti alla Scuola libera del nudo sono tenuti a pagare un contributo onnicomprensivo annuale pari a 900 euro. A decorrere dal quarto anno consecutivo di iscrizione, il contributo è ridotto a 500 euro.
- 2. Il conteggio degli anni consecutivi di iscrizione comprende anche gli anni accademici precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica rata al momento dell'iscrizione, ovvero, su richiesta dell'interessato, in due rate di eguale importo. La scadenza per la seconda rata è fissata al 31 marzo. In caso di ritardato pagamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 9.



Articolo 9 (Studenti Erasmus, studenti su convenzione, corsi singoli)

- 1. Gli studenti di altre istituzioni accademiche straniere che si iscrivono all'Accademia nell'ambito del programma ERASMUS non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.
- 2. Gli studenti di altre istituzioni accademiche straniere che si iscrivono a corsi dell'Accademia sulla base di specifiche convenzioni sono tenuti a versare all'Accademia il contributo determinato nell'ambito della convenzione o, in mancanza di indicazione, un contributo onnicomprensivo annuale di 1.000 euro in un'unica rata al momento dell'iscrizione, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse erariali e della tassa regionale per il diritto allo studio.
- 3. Coloro che intendono iscriversi a singoli corsi di insegnamento dell'Accademia, con un massimo di tre corsi ogni anno, presentano domanda al Direttore dell'Accademia. Se ammessi, sono tenuti a versare all'Accademia un contributo onnicomprensivo annuale di 1.000 euro in un'unica rata al momento dell'iscrizione.

Articolo 10 (Controlli)

- 1. L'Accademia si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive dell'ISEE presentate dagli studenti stranieri, o equiparati ad essi, ai sensi dell'articolo 5.
- 2. Fatte salve le eventuali responsabilità penali da accertarsi da parte delle autorità competenti, lo studente che ha presentato, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, dichiarazioni in merito al reddito e al patrimonio del proprio nucleo familiare che poi risultano essere false o mendaci è tenuto a versare per ogni anno di iscrizione l'intero importo del contributo onnicomprensivo annuale, più la mora di 500 euro su ciascuna rata.
- 3. Lo studente è tenuto a conservare le ricevute dei pagamenti effettuati, nonché le copie dell'ISEE e dell'eventuale documentazione reddituale e patrimoniale alternativa, per almeno cinque anni e ad esibirle su richiesta alla Segreteria studenti.

Articolo 11 (Contestazioni ed errati versamenti)

- 1. Lo studente che ha una contestazione da rivolgere all'Accademia sull'applicazione del presente regolamento presenta una istanza motivata e documentata su cui decide il Consiglio di amministrazione. In casi eccezionali tale istanza può essere presentata nel caso di mancato rispetto delle norme di cui all'articolo 4, comma 2 (presentazione dell'ISEE da parte di studenti italiani) o all'articolo 5, comma 6 (presentazione della documentazione reddituale e patrimoniale da parte di studenti stranieri).
- 2. Lo studente che ha proceduto ad un errato versamento rispetto al dovuto può chiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, o la compensazione con versamenti successivi dovuti da lui stesso. Eventuali rimborsi agli studenti sono effettuati dall'Accademia con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.



Articolo 12 (Modalità di versamento)

- 1. I contributi dovuti all'Accademia devono essere versati esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato all'Accademia di Belle Arti di Firenze presso l'Istituto Cassiere, il cui IBAN sarà indicato successivamente con comunicazioni affisse in Accademia e sul suo sito web.
- 2. Le tasse erariali (tassa d'esame, tassa di iscrizione e frequenza e tassa di diploma) devono essere versate sul conto corrente postale n. 1016 intestato a "Ufficio Tasse Scolastiche Pescara" con causale "Tasse scolastiche".
- 3. La tassa regionale per il diritto allo studio deve essere versata come indicato sul sito dell'Azienda Regionale https://areastud.dsu.toscana.it.

Articolo 13 (Norma transitoria)

- 1. Al fine di non provocare improvvisi aumenti cospicui di contribuzione che possono rendere impossibile la prosecuzione degli studi agli studenti stranieri già iscritti all'Accademia, o equiparati ad essi ai sensi dell'articolo 5, le norme di cui all'articolo 5 trovano applicazione:
- nell'anno accademico 2017/18: solo per gli studenti stranieri che si immatricolano (cioè si iscrivono per la prima volta) ad un corso di diploma di I o di II livello;
- nell'anno accademico 2018/19: solo per gli studenti stranieri che si immatricolano o si iscrivono al secondo anno di un corso di diploma di I o di II livello.
- 2. Negli anni accademici 2017/18 e 2018/19 a tutti gli altri studenti stranieri già iscritti all'Accademia nell'anno accademico 2016/17 continuano transitoriamente ad applicarsi le norme del previgente regolamento della contribuzione studentesca, fatto salvo l'importo della contribuzione per il primo scaglione ISEE che è portato da 300 a 500 euro.
- 3. A decorrere dall'anno accademico 2019/20 le norme di cui all'articolo 5 trovano applicazione nei confronti di tutti gli studenti stranieri, o equiparati ad essi, iscritti all'Accademia.

Firenze, 9 maggio 2017

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA prof. Luciano Modica